



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Junte Communale

AREA-A5

Servizio: MANIFESTAZIONI E SPORT

Ufficio: SPORT

DELIBERAZIONE della Giunta comunale

Seduta N. 63

Delibera n. **215** del **22/11/2021**

OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI E SPORT - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SALA COMUNALE DI PESISTICA 'PIERINO CREUX' ANNESSA AL PLESSO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - INDIRIZZI MODALITA' AFFIDAMENTO.

Alla seduta sono **presenti** per il voto i Sigg.:

1. NUTI GIANNI
2. BORRE JOSETTE
3. COMETTO CORRADO GIUSEPPE
4. FORCELLATI CLOTILDE
5. SAPINET ALINA
6. SARTORE LORIS
7. TEDESCO SAMUELE

Presiede la seduta **NUTI GIANNI**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 39/2020 con particolare riferimento alla Sezione 3 - “*Descrizione dell’attività ordinaria e degli obiettivi gestionali dei servizi dell’Ente*” ove, alla scheda “*Area A3 - Servizio Sport ed Impianti Sportivi - Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero*”.

ATTESO che nelle ATTIVITA’ TRIENNIO 2020-2022 – Sezione IMPIANTI SPORTIVI

- sono declinate *in primis* le diverse modalità gestionali attuate dal Servizio di competenza, ivi comprendendo l’esternalizzazione di impianti con destinazione d’uso vincolata e con valenza di pubblico servizio a soggetti terzi, nel caso in cui siano richieste prestazioni e conduzioni di tipo specialistico che il Comune non sarebbe in grado di garantire;
- viene indicato come l’attuazione della gestione esternalizzata consista (*omissis*) tra le altre
 - nell’affidamento di impianti sportivi comunali (procedure aperte o affidamenti diretti) in ossequio alle attuali previsioni di settore (L. 289/2002; L.R. 18/2006) ovvero di altre norme di ordine generale (L.R. 54/1998), e/o sovraordinato (D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 56/2017): con particolare riferimento alle strutture già esternalizzate e per le quali, a scadenza, l’ordine politico deputato alle decisioni dovesse confermare la modalità di gestione storicamente intrapresa;
 - nel rispettare le predette scadenze contrattuali degli impianti esternalizzati che interesseranno l’anno 2020 (ginnastica e palaghiaccio), e poi gli anni a venire (bocciodromo, pesistica, tennis, piscina) previo il recepimento degli indispensabili indirizzi necessari agli uffici per procedere;

ATTESO parimenti che negli OBIETTIVI GESTIONALI (eventuali) e TEMPISTICHE – Sezione 2021 si conferisce mandato per assicurare – nella gestione esternalizzata – la corretta fruizione degli impianti sportivi medesimi, mediante conferma del mandato complessivo descritto con gli obiettivi puntuali prestabiliti per l’anno 2020 (contratti in scadenza: bocciodromo, pesistica ed eventuali scadenze che dovessero intervenire rispetto a quelle note al momento di redigere il documento).

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 68/2021 con particolare riferimento alla Sezione 3 - “*Descrizione dell’attività ordinaria e degli obiettivi gestionali dei servizi dell’Ente*” ove, alla scheda “*Area A3 - Servizio Sport ed Impianti Sportivi - Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1: Sport e tempo libero*”.

ATTESO che nelle ATTIVITA’ TRIENNIO 2021-2023 – Sezione IMPIANTI SPORTIVI - Impianti sportivi a gestione indiretta



- sono declinate *in primis* le diverse modalità gestionali attuate dal Servizio di competenza, ivi comprendendo l'esternalizzazione di impianti con destinazione d'uso vincolata e con valenza di pubblico servizio a soggetti terzi, nel caso in cui siano richieste prestazioni e conduzioni di tipo specialistico che il Comune non sarebbe in grado di garantire;
- viene indicato come l'attuazione della gestione esternalizzata consista (*omissis*) tra le altre
 - nell'affidamento di impianti sportivi comunali (procedure aperte o affidamenti diretti) in ossequio alle attuali previsioni di settore (L. 289/2002; L.R. 18/2006) ovvero di altre norme di ordine generale (L.R. 54/1998), e/o sovraordinato (D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 56/2017);

PRESO ATTO che il contratto tra il Comune di Aosta e la Federazione Italiana Pesistica (F.I.P.E.) per l'affidamento in concessione della gestione della Sala Comunale di Pesistica intitolata a 'Pierino Creux', annessa al plesso sportivo di Via Volontari del Sangue (seminterrato), con adiacenti spogliatoi, relativi servizi igienico sanitari e locali adibiti a deposito e ad ufficio, stipulata in data 27 luglio 2018 (n. 299/2018 reg. s.p.), scadrà il prossimo 31 dicembre 2021.

CONFERMATO che l'Amministrazione comunale, oggi come allora, non è in grado di procedere ad una gestione diretta dell'impianto sportivo, non disponendo in organico di personale numericamente sufficiente e di apposite risorse munite delle competenze e delle professionalità richieste dall'impianto stesso che, per funzionare adeguatamente, data la specificità dello stesso, necessita di una conduzione effettuata da parte di soggetti che dispongano della dovuta esperienza e di specifiche capacità, oltre che, in questo caso, di attrezzature all'uopo rese disponibili.

CONFERMATO parimenti che, a scadenza, occorrerà tuttavia continuare ad assicurare un pubblico servizio all'utenza cittadina qual è quello storicamente offerto dalla presenza e dal funzionamento della sala comunale di pesistica, soprattutto dal punto di vista sportivo-agonistico, senza tuttavia escludere quello ludico-ricreativo in senso lato.

CONFERMATO ulteriormente, in ragione dell'esperienza gestionale di questi ultimi anni, ed in particolare nella conduzione della sala comunale di pesistica, come sia possibile per l'Ente realizzare una conduzione economica dell'impianto sportivo che miri allo sviluppo autofinanziato dello stesso, finalizzato ad una gestione senza oneri per il Comune stesso e, al contempo, orientato a garantire la crescita delle attività sportive, la partecipazione a competizioni in genere ed il conseguimento del benessere della popolazione attraverso la pratica di attività motorie ad ogni livello (attività di preparazione, attività pre-agonistica, attività amatoriale, cultura fisica e della salute, ecc.).

CONFERMATO infine la bontà delle scelte a suo tempo operate, circa la volontà di

- rispondere ad esigenze socio-ambientali del territorio e che, in particolare, consentano un utilizzo esteso dello stesso a tutte le categorie di possibili fruitori, comprese quelle maggiormente svantaggiate;



- coinvolgere nella conduzione soggetti sportivi aventi le caratteristiche della partecipazione popolare, senza scopo di lucro, ed eventuali utilizzatori dei servizi stessi, potendo favorire un'ottimizzazione della fruibilità della struttura soddisfacendo *in primis* gli interessi generali della collettività in materia di sport;
- poter disporre, ove possibile, del soggetto sportivo massimo esponente della disciplina sportiva di cui si tratta, sia in termine di capacità organizzativa delle attività, sia per quanto riguarda la possibilità dello stesso di farsi portatore *super partes* dei predetti interessi in favore degli utenti della pratica in trattazione.

VALUTATO che le caratteristiche e le modalità del prossimo affidamento confermano la necessità e la contestuale volontà di tenere in considerazione

- la specifica destinazione d'uso dello stesso
(riservato alla esclusiva pratica della disciplina della pesistica)
- la natura dell'impianto sportivo di cui si tratta
(privo di rilevanza economica)
- la positiva conduzione operata dal gestore uscente
(vale a dire la Federazione sportiva di riferimento)

VALUTATO che le caratteristiche e le modalità del prossimo affidamento confermano la necessità e la contestuale volontà di tenere in considerazione la specifica destinazione d'uso dell'impianto, la natura dell'impianto sportivo di cui si tratta e la positiva conduzione operata dal gestore uscente (vale a dire la Federazione sportiva di riferimento), prendendo atto che il medesimo gestore si è già favorevolmente espresso, nel corso di colloqui esplorativi preventivamente intercorsi, circa l'interesse a proseguire il proprio rapporto gestionale con il Comune di Aosta.

DATO CONTO del fatto che a livello di inquadramento normativo, si fa riferimento al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Parte III - contratti di concessione.

RILEVATO che, nell'alveo specifico della trattazione delle concessioni di pubblico servizio, sono state espresse indicazioni che potrebbero presupporre, allo stato, una modifica marcata, certamente gravosa per l'Ente ma, soprattutto, sostanzialmente impraticabile – pena la chiusura di una buona parte degli impianti sportivi di proprietà – nell'impostazione della gestione delle strutture sportive:-

APPURATO che, nel corso degli approfondimenti operati, sia internamente che esternamente all'Ente, sono emerse perplessità trasversali circa la corretta interpretazione della linea di discriminazione tra gli istituti della concessione di pubblico servizio e dell'appalto di servizi, destinate inevitabilmente a riflettersi sia sulle qualificazioni e sulle articolazioni ad essi correlati, che sulla gerarchia e sul coordinamento delle fonti di settore tradizionalmente invocate (L. 289/2002; L.R. 18/2006), in relazione alle quali, peraltro, non risultano allo stato essere intervenute formali modifiche.



PRESO pertanto ATTO che la disciplina di settore allo stato vigente, con particolare riferimento ai criteri di gestione degli impianti sportivi, è ancora regolata dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 18 del 4 agosto 2006 ove è previsto (comma 1) che *“in armonia con quanto disposto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi di cui abbiano la disponibilità, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”*.

RAMMENTATO che gli enti locali (comma 3) stipulano in tal senso con il soggetto affidatario una convenzione come sopra concernente la gestione dell'impianto sportivo che stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e i criteri, anche economici, della gestione.

RAMMENTATO ulteriormente che, per il combinato disposto delle succitate normative (L. 289/2002; L.R. 18/2006), le procedure cui si può fare riferimento sono sintetizzate come segue:

1. procedura di selezione ad evidenza pubblica (comma 2) riservata ai soggetti del mondo dello sport (come sopra riportati);
2. procedura derogatoria (comma 4), in presenza di impianto privo di rilevanza economica e destinato a specifica disciplina, da attivare mediante affidamento diretto alla federazione sportiva nazionale corrispondente alla disciplina di riferimento ovvero ad una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, della quale la Federazione stessa o il Coni si faccia garante presso l'ente concedente per gli obblighi contrattuali conseguenti;
3. procedura ad evidenza pubblica aperta all'intero mercato (comma 5), qualora le procedure di cui ai precedenti punti si esaurissero senza l'affidamento dell'impianto sportivo mediante applicazione della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

ATTESO che la Giunta comunale, per quanto sopra descritto, intende pertanto conferire mandato al Servizio Sport ed Impianti Sportivi affinché, nell'affidare la struttura in argomento, proceda a contrattare con la Federazione Italiana Pesistica (F.I.PE.), ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della LR 18/2006, per procedere, in linea con le ultime concessioni operate sull'impianto, ad un affidamento diretto della struttura secondo modalità di cui al sopra riportato punto 2.

ATTESO parimenti che si rende necessario procedere all'approvazione di opportuni indirizzi circa le modalità per procedere all'affidamento in oggetto, dando specifico mandato al Servizio Sport ed Impianti Sportivi affinché la concessione della sala comunale di pesistica venga operata nel rispetto degli indirizzi medesimi e alle condizioni stabilite con il presente atto deliberativo.



PRECISATO che, data la vocazione dell'impianto (per destinazione d'uso specifica, natura e conduzione in ambito sportivo) e del suo mandato di pubblico servizio, è indispensabile confermare l'applicazione di un canone ricognitorio, altrimenti detto agevolato, considerato che i passati affidamenti di questa struttura, e le correlate evidenze di bilancio, hanno sempre e comunque dimostrato la necessità di applicare questo tipo di abbattimento rispetto al valore locativo in comune commercio (a suo tempo peritato) quale condizione indispensabile a garantire l'equilibrio gestionale della conduzione, ancorché permanendo, a carico della gestione, una concessione a titolo oneroso.

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

DELIBERA

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa esplicitate, che integralmente si richiamano, all'**affidamento** in concessione della gestione della Sala Comunale di Pesistica 'Pierino Creux', annessa al plesso sportivo di Via Volontari del Sangue (seminterrato), con adiacenti spogliatoi, relativi servizi igienico sanitari e locali adibiti a deposito e ad ufficio.

2) DI STABILIRE che il suddetto affidamento sia operato ai sensi della **Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 18** ("Gestione degli impianti sportivi") e, in particolare, nel rispetto del dell'articolo 10 comma 4 della legge medesima, per addivenire, in linea con la concessione in scadenza, ad un affidamento diretto della struttura alla Federazione sportiva nazionale di riferimento (Federazione Italiana Pesistica – F.I.P.E.) ovvero ad una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, della quale la Federazione medesima si faccia garante presso il Comune di Aosta per gli obblighi contrattuali conseguenti.

3) DI STABILIRE, altresì, le seguenti condizioni generali di affidamento dell'impianto sportivo in argomento:

- concessione di pubblico servizio da affidarsi per un **periodo** di anni 4 (quattro), a far data dal 1° gennaio 2022 (compatibilmente con la conclusione della complessiva procedura di affidamento) e sino al 31 dicembre 2025;
- concessione da operarsi a **titolo oneroso**, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera d) della succitata LR 18/2006, e comunque, fatte salve le possibili indicizzazioni, alle sostanziali condizioni economiche contrattuali previste dal contratto in scadenza;



- **canone ricognitorio** indicizzato, altrimenti detto agevolato*, che, in ragione del tipo di impianto, del soggetto a cui è rivolta la contrattazione e dell'accollo complessivo delle spese di gestione a cura del futuro concessionario, oltre che degli oneri al medesimo richiesti (tra le altre, intero allestimento attrezzature sala e correlate manutenzioni) viene quantificato in **Euro 2.246,80** oltre Iva;

() da determinare in misura non inferiore al 10% del valore locativo in comune commercio (perizia agli atti d'ufficio) in applicazione del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 e del quadro normativo complessivamente vigente in materia, con particolare riferimento alla concessione di aree di impianti sportivi comunali anche scolastici da parte dei Comuni e delle Province in favore di associazioni o società sportive senza scopo di lucro, affiliate al Coni o agli enti nazionali di promozione sportiva;*

- concessione da operarsi, parimenti ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera d) della succitata LR 18/2006, **senza contribuzione** da parte dell'Ente concedente, dato conto, per tutto quanto descritto, del canone agevolato di cui al precedente tratto;
- contratto per regolare i rapporti tra le parti che, salvo eventuali indispensabili adeguamenti anche normativi dei contenuti da trattare, confermi le sostanziali **condizioni contrattuali** previste dal contratto in scadenza, e dunque preveda:
 - o la conduzione dell'impianto a completa cura del gestore (apertura, funzionamento, custodia, sorveglianza, pulizia, personale, sicurezza, polizze, ecc.), ivi comprendendo tutti gli adempimenti correlati (oneri, responsabilità ed obblighi derivanti dalla conduzione medesima);
 - o il pagamento, a completa cura del gestore, di tutte le spese di gestione per utenze della struttura (corrente, telefono, gas, acqua, ecc.);
 - o l'onere del gestore di attrezzare la sala con le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività, ivi compresa la manutenzione delle stesse, al netto dell'inventario arredi (per spogliatoi) messo a disposizione dal Comune;
 - o la manutenzione straordinaria in capo all'Ente proprietario e concedente, e la manutenzione ordinaria totalmente a carico del soggetto concessionario;
 - o il diritto del futuro gestore di introitare tutti i proventi derivanti dalla gestione dell'impianto quale contropartita alle prestazioni rese nell'ambito della concessione, e a copertura dei complessivi oneri a suo carico.

4) DI DARE MANDATO al dirigente di riferimento, già reperita la formale disponibilità della Federazione Italiana Pesistica, affinché ponga in essere - nel rispetto degli indirizzi giuntali espressi con il presente atto e attraverso gli opportuni adempimenti gestionali - le necessarie **procedure di contrattazione ed affidamento** della struttura sportiva in oggetto proponendo, in sede di contrattazione, una convenzione sul modello di quella in scadenza che tenga in considerazione le condizioni di cui al punto 3) del presente



dispositivo e stabilisca, a termini di legge, le modalità d'uso dell'impianto ed i criteri, anche economici, della gestione.

5) DI DARE ATTO che, in caso di esito favorevole della contrattazione, la Giunta comunale approverà con proprio successivo provvedimento le **tariffe** da applicare all'interno dell'impianto e gli **orari** di apertura dello stesso, prendendo atto, se del caso, delle decisioni della predetta Federazione relativamente all'eventuale sub-gestione della struttura da operarsi con le modalità riportate al punto 2) del presente dispositivo.

6) DI DARE MANDATO agli uffici a diverso titolo coinvolti nell'affidamento (Impianti Sportivi - Contratti) per addivenire al predetto affidamento, sia per quanto riguarda la **formale sottoscrizione** dell'affidamento di cui si tratta, sia per le **applicazioni operative** conseguenti e successive la sottoscrizione medesima.

7) DI PREVEDERE, sulla base delle previsioni di cui al sopra riportato punto 3, un canone su base annua pari ad **Euro 2.741,09=** (Iva inclusa), da imputare al Capitolo 61512 "Proventi impianti sportivi a gestione esternalizzata" - Titolo 3 "Entrate extratributarie"- Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" – Categoria 2 "Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi", che verrà fatturato, per il periodo certo considerato, nel seguente modo:

- per gli anni 2022 – 2023 – 2024 – 2025, un introito annuo di **Euro 2.741,09=** (Iva inclusa), quale canone posticipato intero (12/12) dovuto per ciascun anno di gestione, da versare entro la fine del mese di dicembre, fatti salvi gli aggiornamenti che, per contratto, sono previsti sulla base della rivalutazione annua determinata dall'indice Istat.

8) DI PRECISARE in ogni caso che, per gli **accertamenti** inerenti le entrate derivanti dal versamento del canone previsto a carico del gestore si provvederà – preso atto degli esiti della contrattazione per la quale si conferisce mandato con il presente atto – con provvedimento dirigenziale di affidamento dell'impianto e conseguente imputazione dell'introito a bilancio.

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento **non comporta spesa aggiuntiva** rispetto a quella preventivata per il triennio 2020-2022, con specifico riferimento ai costi di acqua, combustibile (cfr. sul punto DG 225/2010) e conduzione proquota della centrale termica unica (a servizio dell'intero plesso sportivo e dell'adiacente plesso scolastico) che, date le disposizioni di cui al precedente punto 3) e data l'impossibilità di separare le suddette utenze, la Federazione concessionaria (o l'eventuale sub-concessionario) provvederà a rimborsare al Comune concedente con modalità che saranno contrattualmente stabilite.

10) DI DARE in tal senso ATTO che, per quanto al punto precedente, si fa riferimento alle **capienze** su base annuale - basate su rendicontazioni storiche fornite dai rispettivi servizi tecnici di riferimento - di cui

- al Capitolo 06011.03.4213441 "Manutenzione impianti riscaldamento impianti sportivi" (conduzione centrali termiche), precisando che l'importo indicativo, ipotizzato in via di stima, è pari ad Euro 1.000,00=



- al Capitolo 06011.03.4212163 "Teleriscaldamento impianti sportivi" (combustibile) precisando che l'importo indicativo, ipotizzato in via di stima, è pari ad Euro 4.500,00= annui
- al Capitolo 01111.03.3213143 "Autoconsumo acqua stabili comunali" (acqua), precisando che l'importo indicativo, ipotizzato in via di stima, è pari ad Euro 2.000,00= annui

dando conto del fatto che le spese come sopra sono da considerare costi complessivi riferiti a ciascun anno intero di gestione.

11) DI PREVEDERE, in via di stima, rimborsi complessivi da parte della gestione pari ad Euro 7.500,00 annui da imputare all'UDG 61600 "Rimborso da utenze impianti a gestione esternalizzata", così suddivisi

- per rimborso proquota spese di conduzione centrale termica:	euro	1.000,00
- per rimborso di combustibile:	euro	4.500,00
- per rimborso di acqua:	euro	2.000,00

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L'estensore del testo
Sylvie Cadau

Il Funzionario
Antonella Barbieri

Visto,
per Capitoli di competenza
06011.03.4213441
06011.03.4212163
Il Dirigente
Andrea Florio

Visto,
per Capitolo di competenza
01111.03.3213143
Il Dirigente
Marco Framarin

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .



Il Dirigente
Annamaria Tambini

L'Assessora Allo Sviluppo Economico,
Promozione Turistica E Sport
Alina Sapinet

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Sindaco:

NUTI GIANNI

Il Segretario generale:

FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, il 22 novembre 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella